

Bruxelles, 14.11.2012
C(2012) 8118 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.11.2012

che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 4153 del 12 settembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale

CCI 2007 IT 06 RPO 002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.11.2012

che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007) 4153 del 12 settembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale

CCI 2007 IT 06 RPO 002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)², in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) In data 12 settembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C(2007) 4153 recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013.
- (2) Le autorità nazionali hanno modificato il Piano Strategico Nazionale, con notifica del 19 giugno 2012, assegnando risorse addizionali, per l'annualità 2013, ai programmi di sviluppo rurale dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo.
- (3) In data 26 settembre 2012 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una domanda di revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

² GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

- (4) La suddetta revisione riguarda la modifica del contributo globale dell'Unione per l'intero periodo di programmazione e la sua ripartizione annuale per quanto riguarda l'annualità 2013, senza modificare il contributo per gli anni passati. Inoltre, essa modifica i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n.° 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato. In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la Commissione deve adottare una decisione in merito a tale revisione.
- (5) Le autorità italiane hanno debitamente motivato la proposta di modifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione il 26 settembre 2012.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione C(2007) 4153 della Commissione del 12 settembre 2007 è sostituito dal testo seguente: "La spesa pubblica stimata occasionata dall'attuazione del programma di sviluppo rurale ammonta a 330.192.224 EUR per l'insieme del periodo e il contributo massimo del FEASR è fissato a 148.205.000 EUR; il piano di finanziamento figura nell'allegato".

Articolo 3

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato 1 della decisione C(2007) 4153 della Commissione del 12 settembre 2007.

Articolo 4

Le nuove spese introdotte all'atto della revisione del programma sono ammissibili a decorrere dal 26 settembre 2012.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.11.2012

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Piano di finanziamento

Tabella I: Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Totale FEASR Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013
Tipi di regione								
Regioni fuori convergenza	20.170.000	20.051.000	19.533.000	19.843.000	19.675.000	19.587.000	18.532.000	137.391.000
Fondi addizionali di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – per le regioni fuori convergenza	0	0	940.000	2.188.000	1.951.000	2.545.000	3.190.000	10.814.000
Totale	20.170.000	20.051.000	20.473.000	22.031.000	21.626.000	22.132.000	21.722.000	148.205.000

Tabella II: Piano finanziario per asse (in EUR per la totalità del periodo)

Provincia Autonoma di Bolzano: fuori convergenza				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale stimato settore pubblico 2007-2013 (1)	Tasso di partecipazione FEASR (%)		Importo del FEASR 2007-2013
		Medio indicativo per l'insieme del periodo	Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR (2)	
Asse 1	74.722.519	44,05	44,05	32.914.478
Asse 2	193.982.399	44,00	44,00	85.352.207
Asse 3	27.748.329	44,00	44,00	12.209.265
Asse 4	15.715.643	44,00	44,00	6.915.050
Assistenza tecnica	0	0	44,00	0
Totale	312.168.890	44,01		137.391.000
Stanziamanti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regione non convergenza				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale stimato settore pubblico 2007-2013 (1)	Tasso di partecipazione FEASR (%)		Importo del FEASR 2007-2013
		Medio indicativo per l'insieme del periodo	Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	

		(1)	(2)	
Asse 1	4.166.667	60,00	60,00	2.500.000
Asse 2	13.856.667	60,00	60,00	8.314.000
Asse 3	0	60,00	60,00	0
Asse 4	0	0	0	0
Assistenza tecnica	0	0	0	0
Totale	18.023.334	60,00		10.814.000

(1) Importi in euro stimati dallo Stato membro per l'insieme del periodo.

(2) Tassi di cofinanziamento conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005. "